

numero

4813

fr

0

Bellinzona

2 ottobre 2019

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Egregio signor Consigliere federale  
Ueli Maurer  
Direttore del Dipartimento federale  
delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:*  
[vernehmlassungen@estv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@estv.admin.ch)

### Procedura di consultazione inerente la Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

Egregio signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, le trasmettiamo il questionario debitamente compilato.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Christian Vitta

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri

Allegato:

Questionario

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni ([dfc-dc@ti.ch](mailto:dfc-dc@ti.ch))

Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))

Pubblicazione in internet



## Avamprogetto concernente la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

### Questionario per la procedura di consultazione

#### Parere di: Canton Ticino

#### I. Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

1.	Come giudicate la proposta di garantire, nella trasmissione elettronica di atti scritti (ad es. la dichiarazione d'imposta), l'identificazione del contribuente e l'integrità dei dati secondo la legislazione cantonale?
Risposta	La proposta di legge è soddisfacente in quanto lascia il giusto margine di manovra ai Cantoni in materia di trasmissione di dati per via elettronica, nonché nella conseguente identificazione del contribuente e integrità dei dati.

2.	Come giudicate la proposta di prevedere la conferma elettronica dei dati trasmessi per via elettronica se il diritto vigente prevede la forma scritta o la firma dell'atto scritto?
Risposta	<p>Siamo d'accordo con il principio sancito nel testo di legge, in quanto lascia ai Cantoni la facoltà di decidere se vogliono rinunciare alla firma prescritta dalla LIFD o dalle sue disposizioni di esecuzione e, in sostituzione della firma, prevedere la conferma elettronica dei dati da parte del contribuente. Viene inoltre precisato che è competenza dei Cantoni decidere come ottemperare a quest'ultima esigenza da un punto di vista tecnico.</p> <p><b>Da un punto di vista prettamente di formulazione del testo, ci chiediamo per quale motivo il nuovo articolo 124 cpv. 2 della LIFD riprenda solo il concetto di firma personale e non preveda espressamente che in caso di invio della dichiarazione di imposta per via elettronica, il contribuente è tenuto a conformarsi alle procedure di conferma dei dati prescritte dai Cantoni, conformemente all'art. 104a cpv. 2 LIFD.</b></p> <p>Un rimando espresso all'art. 104 a LIFD potrebbe infatti aiutare nella comprensione del testo dell'art. 124 cpv. 2 LIFD.</p>

3.	Come giudicate la proposta secondo cui i Cantoni possono prevedere l'invio di documenti per via elettronica al contribuente, previo suo assenso?
Risposta	<p>La formulazione del testo appare adeguata in quanto lascia la necessaria libertà ai Cantoni nel decidere se e con quali modalità intendono far uso della possibilità di trasmettere dei documenti per via elettronica al contribuente.</p> <p>Anche il fatto di richiedere preventivamente un assenso del contribuente appare giustificato. La norma dovrebbe rimanere sufficientemente vaga affinché sia possibile procedere ad un consenso generale, senza dover andare a richiedere consensi specifici per ogni tipo di documentazione.</p> <p><b>Sarebbe auspicabile che il consenso del contribuente possa essere dato anche in forma implicita, ad esempio attraverso delle norme cantonali che presumano il consenso alla trasmissione elettronica di determinati dati da parte dell'Autorità cantonale, salvo istruzioni contrarie da parte del contribuente.</b></p>

4.	Altre osservazioni:
Risposta	<p><b>Proponiamo che nella legge federale (LAID e LIFD) venga inserito espressamente il principio che quando la dichiarazione fiscale è firmata da uno solo dei coniugi (nelle procedure che prevedono ancora la firma personale), è presunta la rappresentanza contrattuale dell'altro coniuge da parte del firmatario.</b></p> <p>Questa disposizione appare coerente con le nuove procedure in atto nei Cantoni, le quali prevedono spesso la possibilità di inviare per via elettronica la propria dichiarazione fiscale, senza preoccuparsi del consenso reciproco all'invio tra coniugi.</p>

## II. Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

5.	Come giudicate la proposta di garantire, nella trasmissione elettronica di atti scritti (ad es. la dichiarazione d'imposta), l'identificazione del contribuente e l'integrità dei dati secondo la legislazione cantonale? <i>(Rinvio possibile alla risposta della 1ª domanda)</i>
Risposta	Rinviamo alla risposta alla 1. domanda.

6.	Come giudicate la proposta di prevedere la conferma elettronica dei dati trasmessi per via elettronica se il diritto vigente prevede la forma scritta o la firma dell'atto scritto? <i>(Rinvio possibile alla risposta della 2ª domanda)</i>
Risposta	<p>Rinviamo alla risposta alla 2. domanda.</p> <p>Le proposte di modifica del testo di legge di cui alla 2. domanda non riguardano le disposizioni LAID ma unicamente LIFD.</p>

7.	Come giudicate la proposta secondo cui i Cantoni possono prevedere l'invio di documenti per via elettronica al contribuente, previo suo assenso? ( <i>Rinvio possibile alla risposta della 3ª domanda</i> )
Risposta	Rinviamo alla risposta alla 3. domanda.

8.	Come giudicate la proposta di semplificare le disposizioni di esecuzione (nuovo art. 72 LAID) prevedendo una disposizione finale valida a livello generale e abrogando le disposizioni transitorie (art. 72a-s e 72u-w)?
Risposta	Siamo d'accordo con le semplificazioni apportate, prediligendo però un periodo determinato in cui i Cantoni possono adeguare la loro legislazione. Di regola 2 anni.

9.	Altre osservazioni:
Risposta	Rinviamo alle osservazioni sulla LIFD.

- III. Legge federale sull'imposta preventiva (LIP, nuovi art. 34a e 35a)**  
**Legge federale sulle tasse di bollo (LTB, nuovo art. 41a)**  
**Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, nuovo art. 65a)**  
**Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, nuovo art. 4a)**  
**Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP, nuovo art. 22a)**

10.	Come giudicate la proposta secondo cui il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica e stabilirne le modalità di svolgimento?
Risposta	In linea generale, consideriamo come positivi gli sforzi effettuati dalla Confederazione per facilitare l'introduzione di procedure per via elettronica.  Nella misura in cui si tratta di modifiche che adeguano le basi giuridiche per la procedura elettronica in ambito fiscale tra contribuenti e AFC, non abbiamo a riguardo particolari osservazioni.

11.	Come giudicate la proposta secondo cui il Consiglio federale, nel caso delle procedure elettroniche, può disciplinare le norme sul rispetto del termine in deroga alla PA?
Risposta	Nella misura in cui si tratta di modifiche che adeguano le basi giuridiche per la procedura elettronica in ambito fiscale tra contribuenti e AFC, non abbiamo a riguardo particolari osservazioni.

12.	Come giudicate la proposta secondo cui l'AFC, nella trasmissione per via elettronica degli atti scritti, deve garantire l'identificazione delle persone interessate e assicurare l'integrità dei dati?
Risposta	Vedi risposta 11.

13.	Come giudicate la proposta di prevedere la conferma elettronica dei dati trasmessi per via elettronica se il diritto vigente prevede la forma scritta o la firma dell'atto scritto?
Risposta	Riteniamo importante che le procedure applicabili ai fini LIFD e LAID (v. punti da 1 a 8) siano coordinate con le procedure applicabili ai fini LIP (art. 35 cpv. 2).

14.	Altre osservazioni:
Risposta	Non abbiamo altre osservazioni.

#### IV. Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

15.	Come giudicate la proposta di autorizzare le autorità fiscali di tutti i livelli a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS (art. 36a cpv. 2) e di obbligare gli assicuratori a utilizzarlo per la notifica di prestazioni in capitale? ( <i>nuovo art. 38 cpv. 4 LIP</i> )
Risposta	Siamo d'accordo con la proposta.

16.	Come giudicate la proposta secondo cui l'assoggettato all'obbligo di notifica di cui all'articolo 19 può differire il versamento della prestazione assicurativa dovuta contrattualmente fino all'ottenimento del numero AVS senza peraltro risultare in mora? ( <i>nuovo art. 38 cpv. 5 LIP</i> )
Risposta	Siamo d'accordo con la proposta.

17.	Altre osservazioni:
Risposta	Non abbiamo altre osservazioni.

## V. Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)

18.	Come giudicate la proposta di garantire, nella trasmissione elettronica di atti scritti (ad es. la dichiarazione d'imposta), l'identificazione dell'assoggettato e l'integrità dei dati secondo la legislazione cantonale? ( <i>nuovo art. 30a cpv. 1</i> )
Risposta	La proposta appare coerente e in linea con le altre modifiche presenti nel disegno di legge.

19.	Come giudicate la proposta di prevedere la conferma elettronica dei dati trasmessi per via elettronica dall'assoggettato se il diritto vigente prevede la forma scritta o la firma dell'atto scritto? ( <i>nuovo art. 30a cpv. 2</i> )
Risposta	Vedi risposta 18.

20.	Come giudicate la proposta secondo cui i Cantoni possono prevedere l'invio di documenti per via elettronica all'assoggettato, previo suo assenso? ( <i>nuovo art. 30a cpv. 3</i> )
Risposta	Vedi risposta 18. Importante mantenere una formulazione generica, per permettere ai Cantoni di prevedere le varie forme di consenso (specifico, generale, implicito).

## VI. Attuazione

21.	Avete delle osservazioni da fare in merito all'attuazione nella prassi di queste modifiche di legge?
Risposta	Non abbiamo particolari osservazioni.

### Persona di contatto per eventuali domande sul questionario compilato

Cognome e nome: Maestrini Anna

Numero di telefono: 091 814 46 85

Indirizzo e-mail: [anna.maestrini@ti.ch](mailto:anna.maestrini@ti.ch)

Vi invitiamo a spedire il questionario compilato a: [vernehmlassungen@estv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@estv.admin.ch)